

te alla fine del 1944 e che le aziende di nuova costituzione, sorte dopo il 1946, sono soggette ad espletare soltanto alcune formalità verso il Fondo per ottenere il pagamento della indennità integrativa, avendo la facoltà di sospendere i versamenti per le indennità progressive e maturando. Per l'ammortamento finanziario delle indennità progressive sono state consentite durate maggiori ai dieci anni.

D'altra parte, nulla vieta che il datore di lavoro possa stipulare una assicurazione collettiva senza il versamento del premio unico, ma in questo caso non si può fare riferimento alle disposizioni di legge ed in conseguenza la polizza non può beneficiare né delle condizioni particolari di riscatto, né delle agevolazioni fiscali previste per quelle sostitutive del Fondo.

Rimane però dubbio che le aziende stipulino, con esenzione di causa, una operazione assicurativa che, non assolvendo alle disposizioni di legge, non risponde alle loro aspettative. Né si ritiene che sia conveniente e prudente per l'Istituto, nella